



**Comune di Ravenna
Il Consiglio comunale**

P.G. 16032/2015

Ravenna 14.05.2015

ORDINE DEL GIORNO

Il Consiglio comunale di Ravenna

VISTA la Convenzione sui Diritti per l'Infanzia (Convention on the rights of the child) approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York il 20.11.1989, la quale stabilisce all'art. 9: *"Gli Stati parti vigilano affinché il fanciullo non sia separato dai suoi genitori contro la loro volontà..... rispettano il diritto del fanciullo di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i genitori....."*;

TENUTO CONTO che tali principi sono stati recepiti dall'ordinamento giuridico del nostro Paese, con Legge di ratifica 176/1991;

RICHIAMATA la Legge n. 54/2006 che:

- sancisce il diritto del bambino ed il suo preminente interesse;
- introduce il principio della bigenitorialità come diritto soggettivo del bambino affinché entrambi i genitori, anche se separati, ne siano responsabili;
- elimina l'asimmetria tra i genitori prima giuridicamente prevista, sancendo la centralità del minore ed il suo superiore interesse;
- prevede che con l'affido condiviso, i genitori, in quanto tali, conservino le proprie responsabilità esercitando entrambi la potestà sui figli;
- prevede che le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, siano assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli stessi;

VISTO l'art. 337 ter del Codice Civile il quale recita *"Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i propri parenti di ciascun ramo genitoriale"*;

VALUTATO che il diritto dei figli a fruire dell'apporto educativo e affettivo di entrambi i genitori, con i quali intrattiene rapporti equilibrati e continuativi e dai quali essere accudito nella sua quotidianità, si configura – per effetto dei sopra ricordati principi della Costituzione e le prescrizioni del codice civile – come soggettivo, permanente e indisponibile, legato alla sua persona a prescindere dai rapporti tra genitore e genitore;

CONSIDERATA la necessità che il Comune di Ravenna, attraverso una serie di servizi e attività presenti sul territorio comunale quali, la consulenza alla coppia, la consulenza genitoriale e la mediazione familiare si faccia parte diligente affinché il principio di bigenitorialità sia elemento fondante nelle pratiche di sostegno alla famiglia anche nei suoi momenti di maggiore criticità;

VISTI:

- l'art. 30 della Costituzione;
- l'art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, diritti del minore;
- gli artt. 1,4,7 e 8 della Convenzione sulle relazioni personali riguardanti i minori del Consiglio d'Europa 1.9.2005, "Serie Trattati Europei n. 192";

INVITA IL SINDACO E LA GIUNTA

a predisporre una Proposta di Regolamento Comunale per l'Istituzione del Registro della Bigenitorialità affinché venga sottoposta al Consiglio Comunale entro la consiliatura in corso.

Alberto Ancarani

Capogruppo Gruppo FI

Alessandro Barattoni

Consigliere Gruppo PD

Approvato all'unanimità nella seduta consiliare del 14 maggio 2015